

ASS.I.S.T.A.

(ASSOCIAZIONE INTERVENTI SOLIDALI NEL TERRITORIO ABRUZZESE)

TERAMO

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

DEL 17 maggio 2023

L'anno duemila ventitré il giorno diciassette del mese di maggio in Teramo presso la sede, alle ore 18,30 si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli Associati dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Consuntivo di cassa esercizio 2022;
- 2) Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo;
- 3) Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori;
- 4) Delibere conseguenti;
- 5) Statuto sociale;
- 5) Varie ed eventuali.



Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio direttivo Christian Corsi il quale, constatata l'avvenuta regolare convocazione dell'assemblea, la contemporanea presenza dei quorum costitutivo e deliberativo, la presenza da remoto del Presidente onorario Dott. La Rosa, dichiara la stessa valida ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre quindi la riunione introducendo, quindi, il primo argomento all'ordine del giorno dando lettura del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2022 redatto ed approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 27 aprile ultimo scorso.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura della relazione illustrativa del consuntivo stesso, predisposta dal Consiglio direttivo nella stessa seduta.

Sul terzo punto all'ordine del giorno viene letta la relazione di competenza del Collegio al consuntivo di cassa dell'esercizio 2022 che si conclude con il favorevole parere alla sua approvazione.

Al termine delle letture si apre un confronto tra gli intervenuti che si conclude con l'unanime approvazione del consuntivo di cassa dell'esercizio 2022, della relazione illustrativa e della relazione del Collegio dei Revisori.

Sul quinto punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura della comunicazione ricevuta in data 11 maggio u.s. dalla Regione Abruzzo contenente le osservazioni dalla stessa sollevate sul contenuto dell'art. 10 dello Statuto sociale e sui suggerimenti forniti per la sua modifica ritenuta necessaria per la trasmigrazione dell'Associazione al RUNTS.

Le proposte modifiche vengono, previo confronto tra gli intervenuti, all'unanimità approvate e quindi viene predisposto il nuovo testo dello Statuto sociale.

L'Assemblea manda alla Segreteria per le incombenze relative.

Al termine nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

L.a.s.

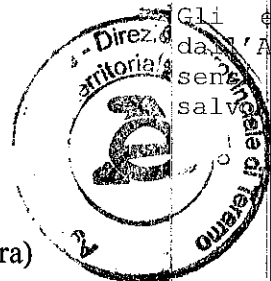
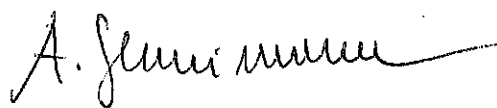
Il Presidente

(Dott. Christian Corra)



Il Segretario

(Prof.ssa Antonietta Scuccimarra)



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

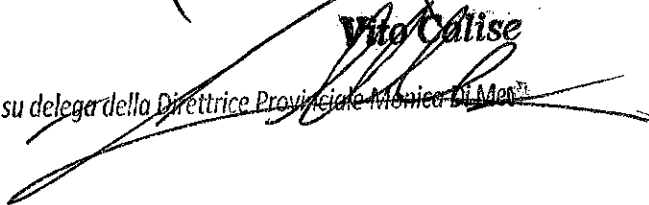
Il presente atto è stato qui registrato il 25 MAG. 2023

al n° 433 serie 3

Versamento di € effettuato il



*firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Masi



Ass. I.S.T.A.

(ASSOCIAZIONE INTERVENTI SOLIDALI NEL TERRITORIO ABRUZZESE)

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

(A.P.S.)

TERAMO

STATUTO

Art. 1

(Denominazione)

È costituita un'Associazione senza fini di lucro, a-partitica e a-confessionale, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs.117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata ASSOCIAZIONE INTERVENTI SOLIDALI NEL TERRITORIO ABRUZZESE per "Ass.I.S.T.A.- A.P.S.) "

L'Associazione svolge la propria attività nel territorio della Regione Abruzzo. A tal fine, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione unirà alla propria denominazione "ASSOCIAZIONE INTERVENTI SOLIDALI NEL TERRITORIO ABRUZZESE", o l'acronimo "Ass.I.S.T.A.-A.P.S." e con l'istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) l'acronimo ETS (Ente Terzo Settore).

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del **RUNTS** comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli artt. 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'Autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del Codice del Terzo Settore non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli Uffici competenti.

Art. 2

(Sede)

L'Associazione ha sede legale in **Teramo**. Il trasferimento della sede all'interno della Regione Abruzzo non costituendo variazione dello Statuto può essere deliberato dal Consiglio direttivo.

Art. 3

(Durata)

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea o il verificarsi di cause di scioglimento previste dalla legge.

Art. 4

(Scopo)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n° 117 sotto specificate:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n° 238 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n° 112 e successive modificazioni;

- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- d) Servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;
- e) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n° 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- g) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n° 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della Legge 24 dicembre 2007, n° 244.

Essa svolge attività di microcredito congiuntamente all'esercizio di attività che abbiano obiettivi di inclusione sociale e finanziaria.

L'attività di finanziamento è finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale:

- a) stato di disoccupazione;
- b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni e servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

La situazione economica svantaggiata manifestata dal richiedente deve essere accompagnata dallo status di "non bancabilità" che impedisca allo stesso l'accesso al credito tradizionale, ed il richiedente deve essere dalla Associazione ritenuto in possesso di una stima sociale che dia validità e fiducia all'impegno alla restituzione che sarà assunto dal richiedente sulla sua parola d'onore.

L'Associazione potrà svolgere attività di sensibilizzazione tra i propri Associati per la erogazione diretta di contributi a fondo perduto a soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico.

Si propone altresì di fornire il sostegno a progetti con valenza sociale e culturale realizzati da soggetti aventi anche finalità commerciale.

2003 L'Associazione opererà direttamente attraverso l'utilizzo di propri fondi, o per il
iale tramite di Istituti Bancari all'uopo convenzionati presso i quali costituirà la relativa
provvista a garanzia.

esse L'Associazione può istituire sul territorio, possibilmente senza spese, in strutture
tura proprie o rese disponibili tramite convenzioni con Enti Locali, Istituzionali o altri,
art. appositi propri **Centri di ascolto**, con la funzione di collettori per la selezione dei
soggetti richiedenti il prestito e la pre-istruttoria della relativa pratica.

non La funzione di operatore d'ascolto è affidata preferibilmente ad Associati che abbiano
dato la loro disponibilità a svolgere l'incarico a titolo di assoluto, gratuito
volontariato. I volontari dovranno frequentare un apposito corso di formazione anche se
siano chiaramente esperti in rapporti sociali per concomitanti o esercitate
cui professionalità.

aro, Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate alle seguenti convinzioni:
rale che il bene proprio, perché non sia chiuso egoismo, non può ritrovarsi se non come
conseguenza della ricerca del bene dell'altro e che nel perseguimento dell'utile non deve
mai perdersi di vista l'importanza centrale della persona umana;

itti che, in nome di un'aggiornata concezione dei valori fondanti la Finanza Etica in genere,
del su ogni altra finalità socio-culturale devono fare premio le azioni dirette a far sì che
iuto l'individuo e la famiglia siano sempre al centro dell'interesse operativo per essere
0 n° aiutati a superare le sopravvenienti, impreviste e gravi situazioni di affanno economico
mbre prima che degradino in causa di esclusione sociale.

iano L'Associazione, nell'espletare la propria attività e nel perseguimento dei propri scopi,
le e si informa ai seguenti, ulteriori principi ispiratori:
ioni - a-partiticità e a-politicità;
- fine solidaristico;
- assenza di ogni fine di lucro anche indiretto;
pria - democraticità della struttura con intervento diretto e partecipazione attiva degli
Associati nella vita associativa;
e il - elettività e gratuità sia delle cariche sociali, sia delle prestazioni fornite dagli
aderenti;
- esclusione di promotori temporanei;
r il - in caso di scioglimento dell'Associazione devoluzione del suo patrimonio ad altre
rovina Associazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, come indicato
dato all'art. 18 di questo Statuto.

are Al fine del raggiungimento del proprio scopo l'Associazione potrà svolgere ogni attività
assessoria per natura a quella istituzionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 D.Lgs.
zione 4/1/1997 n. 460.

6v L'Associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con soggetti pubblici e
privati per il raggiungimento dei diversi obiettivi, stipulando idonee convenzioni.

mnata In ogni caso resta tassativamente vietato all'Associazione lo svolgimento di attività
redito diverse da quelle menzionate in questo Statuto o nel Regolamento (e comunque non previste
o di al primo comma, lett. a, art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997).

sarà

Art.5

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al
presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto
assoluto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni e lasciti testamentari, conferiti dagli Associati o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- Proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 purchè consentite secondarie e strumentali;
- Rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione sono ad essa intestati.

I beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili fatta eccezione per trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo sotto il controllo e la responsabilità del Tesoriere.

Art. 7

(Utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' divieto assoluto quello di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali a Fondatori, Associati, Lavoratori, Collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8

(L'Esercizio Finanziario - Bilancio o Rendiconto)

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto consuntivo secondo le modalità stabilite dall'art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e lo sottopone all'assemblea degli Associati.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ciascun Associato.

Art. 9

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) Il libro degli Associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata e autorizzata dall'Organo competente che deve evadere entro quindici giorni dalla ricezione.

In caso di diniego che deve essere comunicato per iscritto, l'Associato può proporre ricorso entro trenta giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima seduta utile.

Art. 10

(Gli Associati: Promotori e fondatori, Ordinari, Benemeriti, Onorari e Sostenitori dell'Associazione)

Sono Associati della Associazione, e come tali iscritti al Libro degli Associati;

- gli Associati Promotori - Fondatori;
- gli Associati Ordinari;
- gli Associati Benemeriti, Onorari e Sostenitori della Associazione.

Sono di diritto Associati Promotori - Fondatori i promotori dell'iniziativa associativa che, partecipando alla costituzione della Associazione stessa, in proprio o come espressione dell'Ente di cui hanno la rappresentanza ne abbiano sottoscritto l'Atto costitutivo.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche e giuridiche (nel limite del 50% come previsto dal D.Lgs.117/17) la cui istanza di associazione sia stata regolarmente approvata dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato la quota annuale e la quota di iscrizione ove stabilita. L'adesione all'Associazione comporta, per l'Associato, il diritto di voto nelle assemblee e di elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di Associato si perde:

- per dimissioni;
- per decadenza o esclusione per i motivi e con le modalità fissate dal Regolamento Generale.

L'Associato dimissionario, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.11
(Organi della Associazione)

Sono Organi della Associazione:

- Il Comitato dei Promotori- Fondatori;
- L'Assemblea degli Associati;
- Il Presidente onorario;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato di decisione
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probi Viri

Tutti coloro che assumono una qualunque carica associativa non percepiscono alcun compenso o gettone di presenza per le attività svolte, salvo, a richiesta specifica, il rimborso delle eventuali spese sostenute in stretta e diretta connessione con l'esercizio dell'attività sociale svolta, previamente e di volta in volta autorizzate dal Consiglio direttivo.

I componenti degli organi della Associazione non possono assumere incarichi professionali in qualsivoglia modo retribuiti in tutto o in parte dalla stessa e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi intrinseci in conflitto con quelli dell'Associazione.

Non possono in ogni caso assumere o mantenere validamente la carica i componenti di organi della Associazione che abbiano liti pendenti con la Associazione stessa.

In ogni caso sussiste incompatibilità tra le funzioni di componente non onorario di Organo della Associazione e gli incarichi elettivi di parlamentare europeo e nazionale e di Consigliere regionale, provinciale, comunale nonché responsabile di Associazione partitica.

Art.12
(Il Comitato dei Promotori - Fondatori)

Il Comitato dei Promotori - Fondatori è l'Organo cui, oltre ai compiti indicati dallo Statuto e dal relativo Regolamento, spetta di adoperarsi per mantenere, nell'evoluzione e nello sviluppo socio-culturale del territorio conseguenti al trascorrere del tempo, la conformità degli indirizzi e dell'attività gestionale dell'Associazione ai valori posti a base delle determinazioni che hanno presieduto alla fondazione dell'Associazione stessa.

A comporre il Comitato dei Promotori-Fondatori, mentre le persone giuridiche intervengono di diritto con il loro rappresentante legale pro-tempore o altro Organo dallo stesso specificatamente designato e/o delegato, le persone fisiche, sia i firmatari dell'atto di fondazione che i loro legittimi aventi causa - ove esprimano la volontà di proseguire nell'attività di volontariato del loro dante causa - intervengono personalmente attraverso un delegato, anche tecnico.

Nel caso in cui un Associato Promotore - Fondatore persona fisica, per motivi ritenuti validi, non potesse o non ritenesse di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, a sua richiesta la sua qualifica rimane sospesa (non viene però meno) sino a quando l'Associato stesso non comunicherà al Comitato dei Promotori - Fondatori una propria diversa determinazione, riprendendo la sua vita associativa.

I Presidenti del Consiglio Direttivo, cessando dalla carica, entrano di diritto a far parte del Comitato dei Promotori - Fondatori.

Il Comitato si riunisce su iniziativa di due suoi componenti o su iniziativa del Presidente del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni del Comitato si considerano valide se alla riunione è presente la maggioranza dei componenti il Comitato e vengono assunte a maggioranza degli intervenuti.

Art. 13
(L'Assemblea degli Associati)

L'Assemblea regolarmente costituita, sia essa ordinaria che straordinaria, rappresenta la universalità degli Associati e le sue deliberazioni prese in conformità alle leggi e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea degli Associati, nell'osservanza delle prescrizioni fissate dallo Statuto e dal Regolamento, si compone, con diritto di voto, di tutti coloro - Associati Promotori - Fondatori, ed Associati Ordinari che alla data di indizione dell'Assemblea, risultino iscritti nel Libro degli Associati da almeno 90 giorni e siano in regola col pagamento delle quote annuali.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e la partecipazione per delega e la relativa votazione alle riunioni dell'Assemblea degli Associati è consentita esclusivamente con il limite di 1 (una) delega per ciascun Associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo, da conferirsi per iscritto dal delegante e da questi sottoscritta con fotocopia di un suo valido documento di identità.

Art. 14
(L'Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 aprile per l'approvazione del Conto consuntivo relativo all'esercizio si intrascorso;

- entro il 30 ottobre per l'approvazione del Conto preventivo relativo all'esercizio di dell'anno successivo.

È anche di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- nominare: con le modalità indicate dallo Statuto o dal Regolamento, esclusivamente tra gli Associati:

- il Presidente del Consiglio Direttivo (con votazione separata);

- i componenti del Consiglio Direttivo.

- due componenti del Collegio dei Probi Viri

- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nominandone il Presidente con votazione separata;

- approvare:

- il Regolamento Generale ove predisposto dal Consiglio Direttivo;

- deliberare:

- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;

- su ogni altro punto che il Consiglio Direttivo o gli Associati riterranno opportuno rimettere al deliberato assembleare e su quant'altro è dalla Legge ritenuto di competenza dell'Assemblea.

Per specifici argomenti da trattare, a richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli Associati ordinari o di almeno due terzi del Consiglio Direttivo o del Comitato dei Promotori - Fondatori, il Presidente (o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo o il Consigliere anziano) ha l'obbligo di convocare entro dieci giorni dalla richiesta l'Assemblea fissandone la data che, anche per la seconda convocazione, dovrà al massimo cadere nei successivi dieci giorni.

Art. 15
(L'Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea viene convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. E 'altresì convocata entro dieci giorni dalla richiesta, scritta e motivata,

sottoscritta da almeno la metà degli Associati iscritti nel Libro degli Associati ed il Presidente regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o del Comitato dei Promotori - Fondatori.

E' necessariamente straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare, con l'osservanza del disposto dei successivi articoli 21 e 22, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art.16

(Procedura assembleare)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo a mezzo lettera, e-mail, fax, a cura della Segreteria all'indirizzo degli Associati per come risulta dal libro degli stessi, almeno quindici giorni prima della data in cui essa è indetta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora della riunione e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione può essere fatta presso la sede sociale o altro luogo all'uopo individuato dal consiglio direttivo purché nell'ambito della Regione Abruzzo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza è presieduta dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina un Presidente scegliendolo tra gli Associati Promotori-Fondatori o, nell'impossibilità, tra gli altri Associati partecipanti.

L'Assemblea **Ordinaria** degli Associati in prima convocazione è validamente costituita in presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea **Straordinaria** degli Associati in prima convocazione è validamente costituita in presenza di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti, aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle Assemblee, esclusi i casi in cui risultino all'ordine del giorno proposte di deliberazioni inerenti agli stessi.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori obbligatoriamente un Associato che rediga il verbale dei lavori, ove il Segretario sia assente e la redazione del verbale non sia di competenza notarile.

Spetta al Presidente, coadiuvato dai Consiglieri dallo stesso designati, assicurare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento e di voto in Assemblea, stabilire le modalità e le procedure di voto nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto e sottoscrivere, assieme al Segretario, il verbale dei lavori.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritti al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

Art 17

Il Presidente Onorario

ed Il Presidente Onorario è eletto dall'Assemblea, con le procedure proprie della stessa, per
ti di riconosciuti meriti svolti a favore dell'Associazione diviene membro di diritto del
Consiglio Direttivo, ppo dei rapporti istituzionali.

ervan La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

sul

Art. 18

(Il Presidente ed il Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta l'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio.

cura Il Presidente promuove e coordina tutte le attività dell'Associazione. In particolare,
essi, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati,
ne dirige i lavori e vigila sulla corretta esecuzione delle loro deliberazioni. Nei casi
ione, di urgenza può adottare i provvedimenti necessari, anche esercitando i poteri del Consiglio,
salvo ratifica da parte di questo alla sua prima riunione.

duato

Relaziona annualmente all'Assemblea degli Associati sull'attività svolta dall'Associazione
nell'anno precedente e sulle linee programmatiche deliberate dal Consiglio Direttivo.

za è Previa delibera del Consiglio Direttivo e per conto e nell'interesse dell'Associazione ha
ente, il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti ed in particolare
altri, può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni
ta in immobili e immobili, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e
voto riscuotere finanziamenti.

lea è

a con Il Presidente può delegare, con atto scritto, lo svolgimento di determinate funzioni al
Vice Presidente e ad altri componenti del Consiglio Direttivo o altre persone regolarmente
iscritte all'Associazione.

tuita

a con Il Vice Presidente, in caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, lo
sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni, avendo nel caso la rappresentanza
enti, dell'Associazione ed i relativi poteri di firma.

degli

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

lee,

enti

Art. 19

(Consiglio Direttivo)

ri L'Associazione è gestita da un **Consiglio Direttivo** composto dal Presidente e da un numero
o si di Consiglieri fissato dall'Assemblea tra un minimo di sei (6) a un massimo di 12 (dodici).

I componenti il Consiglio direttivo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità
di cui all'art. 8 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 176
del 17 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n° 279 del 1° dicembre 2014.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, fatta solo eccezione per quelle competenze che l'atto
costitutivo, il Regolamento o la legge demandano inderogabilmente all'Assemblea ad altri
Organi Sociali all'Assemblea o al Comitato dei Promotori - Fondatori.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, con deliberazione separata, per la durata di tre
a del esercizi, ed è rieleggibile.

I Consiglieri, nella prima elezione degli Organi sociali sono eletti dall'Assemblea
congiuntamente. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

corre

Rientra tra i compiti del Consiglio, sensibilizzare il maggior numero possibile di persone
alle finalità dell'Associazione, anche attraverso mezzi pubblicitari, pubblicazioni,
manifestazioni, conferenze, tavole rotonde, ecc.: il tutto al fine di incrementare la
raccolta fondi da destinarsi obbligatoriamente alle finalità istituzionali di cui all'art.
4 di questo Statuto.

Il Consiglio, con l'ausilio dei Revisori dei conti, vigila sulla consistenza dei depositi a vario titolo effettuati presso le Banche convenzionate, sulla loro corrispondenza alle quietanze rilasciate e alla documentazione di banca; attua i deliberati Assembleari, formula i programmi operativi da portare all'esame degli Associati in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, appena eletto, provvede a redigere il "Regolamento Generale" valere per il triennio a venire.

Il Consiglio Direttivo inoltre, sentito anche il Comitato dei Promotori- Fondatori:

-elabora il piano triennale dell'attività;

-predispone ed esamina il conto preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea;

-costituisce, se lo riterrà opportuno, sottocomitati e commissioni a cui potrà delegare compiti e funzioni operative specialistiche, in ogni caso specifiche.

Nel caso lo ritenga necessario per una maggiore omogeneità dell'azione sul territorio, il Consiglio Direttivo, scegliendolo tra gli Associati che dichiarino la loro disponibilità a svolgere l'incarico a titolo gratuito e di volontariato e che siano in possesso di una verificata speciale capacità operativa e di esperienza settoriale, può nominare un Coordinatore dei Centri di Ascolto, con il compito di svolgere la funzione di raccordo operativo tra il Comitato di Decisione ed i vari Centri di Ascolto sul territorio. Ove nominato il Coordinatore dei Centri di Ascolto coordina l'attività dei Centri di Ascolto impartendo loro tutte le istruzioni necessarie per l'esecuzione delle direttive riguardo deliberate dal Consiglio direttivo e/o comprese nel Piano Triennale, concordate col Presidente del Consiglio Direttivo le interpretazioni applicative che si rendesse necessarie o, in caso di necessità ed urgenza, assumendole direttamente e riferendo compiutamente non appena possibile al Presidente del CD ed al Consiglio stesso nella Relazione sulla attività da rendersi trimestralmente.

Art. 20

(Funzionamento del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un componente, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione per cooptazione, sottoponendone la nomina, per la convalida, all'Assemblea degli Associati alla sua prima riunione.

Qualora il Presidente si renda dimissionario o decada o comunque cessi dall'incarico per qualsiasi ragione, il Vice Presidente o in mancanza il Consigliere più anziano dell'Assemblea assume le funzioni di Presidente solo per l'ordinaria amministrazione e per convocare, senza indugi, l'Assemblea degli Associati con all'O.d.G. la elezione del nuovo Presidente. L'Assemblea che dovrà svolgersi entro e non oltre 90 giorni dalla cessazione del Presidente.

Qualora si renda dimissionaria o decada o comunque cessi dall'incarico per qualsiasi ragione la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, si intende decaduto l'intero Consiglio.

Il Comitato dei Promotori - Fondatori, avuta notizia del verificarsi dei presupposti di cui al comma precedente, nomina, nel proprio seno, 2 (due) Coadiutori di Direzione che affiancheranno il Presidente nell'assicurare lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione dell'Associazione e nel provvedere, senza indugi, a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera ed attua tutte quelle iniziative che riterrà opportune per la realizzazione degli scopi statutarî della Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo la sua elezione, nomina a scrutinio segreto, nel proprio seno il Vicepresidente. Egualmente a scrutinio segreto procede alla nomina dei componenti del Comitato di Decisione e del relativo Presidente, nonché del Segretario e del Tesoriere dell'Associazione, scegliendoli ove non diversamen-

prescritto, tra i propri componenti che, in possesso di una adeguata professionalità, abbiano manifestato la disponibilità ad assumere a titolo di volontariato tale delicata funzione sociale. In caso di più candidati, il Consiglio Direttivo sceglierà a scrutinio segreto, valutando principalmente in base ai livelli di professionalità emergenti dai curricula esibiti.

Le componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla loro carica nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'Organo;
 - passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n°55, lett. a), b), c), d), e);
 - definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n°55.;
 - assenza alle riunioni del Consiglio per (tre) sedute consecutive.
- La decadenza viene comunicata all'interessato a cura della Segreteria.

Art. 21

(Il Comitato di Decisione)

Il Comitato di Decisione è costituito da n. 4 (quattro) componenti nominati dal Consiglio Direttivo; 2 (due) necessariamente nel proprio seno e due preferibilmente tra gli Associati, seguendo criteri di professionalità, esperienza, rappresentatività e rotazione. Gli eventuali componenti esterni al Consiglio, dovranno essere scelti per le loro speciali competenze tecnico-professionali utili per la valutazione dei progetti di microcredito. Tutti i componenti del Comitato di Decisione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art 8 comma 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n°176 del 17 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n°279 del 1° dicembre 2014.

Il Comitato di Decisione è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza e/o impedimento, da un Consigliere da lui delegato in via permanente o designato volta per volta.

Il Comitato di Decisione:

- verifica la correttezza dell'istruttoria delle pratiche;

- approva la richiesta di microcredito, la respinge o ne chiede l'integrazione dell'istruttoria.

In caso di approvazione della richiesta, se l'erogazione viene effettuata a mezzo Banca, delibera anche la costituzione della relativa garanzia, vincolandone l'ammontare sul Fondo di garanzia depositato presso la stessa Banca.

La concessione o il diniego del prestito devono essere comunicati all'interessato entro il termine più breve. Le delibere assunte dal Comitato di decisione devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da un componente.

I componenti il Comitato di decisione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ad essi si applicano le norme già indicate per gli altri componenti degli Organi collegiali.

Art. 22

(Il Segretario del Consiglio)

Di competenza del Segretario la tenuta dei libri sociali (libro degli Associati, libro verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, libro verbali dell'Assemblea, libro del Protocollo e gli altri Libri e documenti richiesti dalla Legge o dalle circostanze o dalle dimensioni dell'Associazione.

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Svolge la funzione di redigere il verbale delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento della gestione della Associazione.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, possibilmente tra gli Associati di comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione.

Egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Consiglio Direttivo può, in presenza di gravi motivi o comprovati conflitti di interesse, revocare il Segretario.

Art. 23

(Il Tesoriere)

E' di competenza del Tesoriere la gestione del patrimonio dell'Associazione e la tenuta delle contabilità generale e specifiche dell'Associazione, nonché di tutti i libri contabili prescritti per le ONLUS dalla Legge o dai Regolamenti ai fini giuridico-contabili fiscali, secondo le direttive dell'Assemblea degli Associati e le decisioni del Consiglio Direttivo.

In particolare il Tesoriere, liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione.

Annualmente entro il mese di aprile e di ottobre predispone i progetti di conto consuntivo e di conto preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, presenta inoltre al Collegio dei revisori dei conti per i controlli di competenza, esibendo tutta la documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

Art. 24

(Il Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 (tre) membri effettivi compreso il Presidente, da eleggersi con votazione separata, e 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea secondo le modalità del presente statuto, preferibilmente fra gli Associati. Tutti i componenti del Collegio svolgeranno l'incarico a titolo di volontariato e, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 8 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n°176 del 17 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n°279 del 1° dicembre 2014, debbono avere adeguati titoli professionali. I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi. Subito dopo la proclamazione del risultato elettorale il Collegio, nomina al suo interno il vice Presidente ed il Segretario.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti decadono dalla loro carica nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'Organo;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n°55, lett. a), b), c), d), e);
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n° 55.;

Art. 25

(Il Collegio dei Probi Viri)

Il Collegio dei Probi Viri è l'Organo cui sono deferite tutte le questioni che possano insorgere tra gli Associati o per i loro comportamenti e questioni che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente interessano o possono interessare l'Associazione o che potrebbero causare nocumento sia alla serena vita sociale che al buon nome ed al prestigio dell'Associazione stessa, sotto ogni profilo, non ultimo quello economico finanziario.

Il Collegio è presieduto dal Presidente del Comitato dei Promotori-Fondatori ed è composto dal Presidente del Collegio dei Revisori, dal Presidente del Comitato di Decisione e da due Associati nominati dall'Assemblea per un triennio, in sede di nomina del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 26

(Tutela dei diritti degli Associati)

Al fine di garantire i diritti d'informazione e trasparenza, tutti gli Associati sono registrati all'interno di apposito Registro-Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro dei verbali tenuto a cura del Consiglio direttivo che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante richiesta scritta motivata, al Consiglio direttivo e al Collegio dei revisori, dei Registri.

Art. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 28

(La riforma dello Statuto)

Le proposte di riforma dello Statuto, sia che vengano presentate dal Consiglio che dagli Associati regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, in numero non inferiore ad un decimo degli iscritti, devono essere supportate dal parere favorevole vincolante del Comitato dei Promotori - Fondatori.

Il Presidente su deliberazione del Consiglio

Direttivo, convoca l'Assemblea indicando il numero degli articoli di cui è fatta proposta di riforma nonché il testo delle modifiche statutarie proposte ed il parere espresso al riguardo dal Comitato dei Promotori - Fondatori.

L'avviso di convocazione è inviato agli Associati nei termini di cui all'art. 13 e con le indicazioni di cui al comma precedente, e deve contestualmente essere pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale. Di ciò, in apertura di Assemblea, dovrà essere dato formalmente atto da parte del Presidente del Consiglio Direttivo e del Segretario.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli che ne determinano la qualifica di "Associazione di Promozione Sociale "(A.P.S.).

Art.29

(Scioglimento dell'Associazione)

L'Associazione non potrà essere sciolta che per deliberazione dell'Assemblea degli Associati che accerti ed attesti la assoluta impossibilità dell'ulteriore perseguimento,

anche in parte, dell'attività sociale. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi con all'ordine del giorno nessun altro argomento. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenze di Associati e di una speciale maggioranza di cui all'art. 21, comma 3 del c.c. (tre quarti degli associati presenti all'Assemblea). Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina da uno a tre liquidatori, da scegliere fra i Componenti del Comitato dei Promotori - Fondatori e, in ogni caso, tra coloro che sono iscritti all'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del suddetto parere sono nulli.

Art. 30 (Arbitrato)

La soluzione di qualunque controversia insorta tra Associati ed Associati e fra questi e l'Associazione o suoi Organi anche in ordine all'interpretazione e all'esecuzione delle norme portate dall'atto costitutivo e da questo Statuto, sarà sottoposta al giudizio del Collegio dei Proviviri, sempre che inderogabili norme di legge non escludano la compromissione per arbitri, udite le parti, si pronuncerà *ex bono et aequo* senza formalità di procedure, con decisione inappellabile, nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta ove ritenuto, il Consiglio Direttivo potrà devolvere la soluzione di controversie specialistiche al Servizio di Conciliazione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la CCIIAA di Teramo.

Art. 31 (Rinvio)

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme del D.Lgs. n° 117/2017 e succ. mod. e del codice Civile.

I requisiti prescritti dal D.Lgs 117/2017- Codice Terzo Settore - saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs 460/97 tutt'ora in vigore.

Ne consegue che l'utilizzo degli acronimi "A.P.S." e "E.T.S." nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico è subordinato all'effettiva operatività del "Registro Unico Nazionale Terzo Settore".

Teramo 17 maggio 2023

IL PRESIDENTE

(Dott. Prof. Christian Corsi)



IL SEGRETARIO

(Prof.ssa Antonietta Scuccimarra)

A. Scuccimarra

